

RUFFANO

COMUNE DI RUFFANO  
PROVINCIA DI LECCE



Ruffano, li 10/01/2019

## **AVVISO AI CONTRIBUENTI**

---

### **TOSAP PERMANENTE/PASSI CARRAI**

#### **SCADENZA PAGAMENTO TASSA ANNUALE PER L'ANNO 2019**

Si avverte che, entro il 31 gennaio 2019, deve essere effettuato il pagamento annuale della Tassa Occupazione permanente Suolo Pubblico e Passi carrai.

Le tariffe in vigore per l'anno 2019 risultano confermate nella misura dell'anno precedente.

Sono soggette al versamento della tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune di Ruffano, comprese le aree destinate a mercati. La tassa si applica anche alle occupazioni realizzate su aree private, cui si accede attraverso il passo carrabile.

**Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c postale n° 32028342 facendo pervenire in ufficio (a mezzo fax n. 0833/695517 o anche a mezzo e-mail all'indirizzo [ufficiotributi@comune.ruffano.le.it](mailto:ufficiotributi@comune.ruffano.le.it)) la relativa ricevuta.**

I contribuenti per qualsiasi informazione sui pagamenti possono rivolgersi direttamente all'Ufficio Tributi del presente Comune (tel. 0833.695516 – fax 0833 695517) in C.so M. di Savoia, aperti al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì con orario 8,30-11,00 il giovedì dalle 16,00 -18,00.

Si avverte, che qualora il versamento dell'imposta non avvenga entro il 31 gennaio 2018, è possibile usufruire del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.lgs. 472/97 e ss.mm.ii. secondo le scadenze e le misure sanzionatorie di seguito riportate:



- se il pagamento avviene entro il 14° giorno dalla data di scadenza, la sanzione è pari allo 0,1% giornaliero dell'imposta dovuta per ogni giorno di ritardo (cosiddetto RAVVEDIMENTO "SPRINT", art. 13 D.lgs. 471/1997 e ss.mm.ii.) oltre gli interessi dello 0,8% annuo, calcolati giornalmente;
- se il pagamento avviene tra il 15° ed il 30° giorno di ritardo, la sanzione è pari al 1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta dovuta (cosiddetto RAVVEDIMENTO BREVE art. 13 D.lgs. 472/1997 e ss.mm.ii.) oltre gli interessi dello 0,8% annuo, calcolati giornalmente;
- se il pagamento avviene tra il 31° giorno ed entro 90 giorni dalla normale scadenza, la sanzione è pari al 1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta dovuta (cosiddetto RAVVEDIMENTO INTERMEDIO art. 13 D.lgs. 472/1997 e ss.mm.ii.) oltre gli interessi dello 0,8% annuo, calcolati giornalmente;
- se il pagamento avviene oltre il 90° giorno ed entro un anno dalla normale scadenza, la sanzione è pari al 3,75% dell'imposta dovuta (cosiddetto RAVVEDIMENTO LUNGO art. 13 D.lgs. 472/1997 e ss.mm.ii.) oltre gli interessi dello 0,8% annuo, calcolati giornalmente.

Si avverte che entro il 31 gennaio 2019 dovranno essere presentate anche le dichiarazioni di eventuale cessazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa. Antonella Falcone